



**COMUNICATO UFFICIALE N. 413**  
**Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 485/AA al n. 492/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 485/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 507 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio GIORGI, Cristiano SAIN e della società ASD SANTANDREA SAN VITO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessio GIORGI, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, in seguito alle dimissioni in data 24.10.2024 dall'incarico di tecnico tesserato per la società Uesse Sarnico 1908 e fino al 7.1.2025, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Santandrea - San Vito, per la quale si è poi tesserato come calciatore a far data dall'8.1.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in seguito alle dimissioni in data 24.10.2024 dall'incarico di tecnico tesserato per la società Uesse Sarnico 1908 e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, svolto l'attività di tecnico del settore giovanile della società ASD Santandrea - San Vito in occasione degli allenamenti e del Summer Camp organizzato dalla medesima società nel mese di giugno 2025, pur non essendo tesserato fino al 7.1.2025 e pur essendosi poi tesserato per la predetta società in qualità di calciatore a far data dall'8.1.2025;

Cristiano SAIN, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Santandrea - San Vito, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. Alessio Giorgi, in seguito alle dimissioni in data 24.10.2024 dall'incarico di tecnico tesserato per la società Uesse Sarnico 1908 e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, svolgesse l'attività di tecnico del settore giovanile della società A.S.D. Santandrea - San Vito in occasione degli allenamenti e del Summer Camp organizzato dalla medesima società nel mese di giugno 2025, pur non essendo tesserato fino al 7.1.2025 e pur essendosi poi tesserato per la predetta società in qualità di calciatore a far data dall'8.1.2025;

ASD SANTANDREA SAN VITO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il Sig. Cristiano Sain e, dall'8.1.2025, il Sig. Alessio Giorgi e nel cui interesse il medesimo Sig. Alessio Giorgi ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva fino al 7.1.2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Alessio GIORGI,

- Sig. Cristiano SAIN,
  - Società ASD SANTANDREA SAN VITO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Cristiano Sain;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Alessio GIORGI,
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Cristiano SAIN,
  - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SANTANDREA SAN VITO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 486/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 938 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco ROSATI, Federico PENNA e della società ASD POLISPORTIVA MORICONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco ROSATI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Moricone, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, a mezzo di un "Comunicato Ufficiale" condiviso in data 24.2.2026 alle ore 11.29 nella "pagina" della società denominata "ASD Polisportiva Moricone" del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale nel suo complesso;

Federico PENNA, all'epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Moricone, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, a mezzo di un "Comunicato Ufficiale" condiviso in data 24.2.2026 alle ore 11.29 nella "pagina" della società denominata "ASD Polisportiva Moricone" del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale nel suo complesso;

ASD POLISPORTIVA MORICONE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Marco Rosati e Federico Penna;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Marco ROSATI,
  - Sig. Federico PENNA,
  - Società ASD POLISPORTIVA MORICONE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Rosati;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco ROSATI,
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Federico PENNA,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA MORICONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 487/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 526 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Paolo Gaetano CHETTA avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolo Gaetano CHETTA, all'epoca dei fatti Arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Schio, in violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, per avere, al termine della gara Calcio Trissino – Alba Borgo Roma del 16.11.2025, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionali, modificato il rapportino di gara ed il referto arbitrale, sostituendo con ammonizione l'espulsione del calciatore Sig. M.C., schierato nelle fila della squadra della società A.C.D. Alba Borgo Roma con la maglia numero 6; tanto è accaduto a seguito delle pressioni subite dal Sig. L.G.P., all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.C.D. Borgo Roma, il quale, sulla scorta dei comportamenti sopra descritti e riportati dal direttore di gara nel supplemento di rapporto allegato alla segnalazione, è stato destinatario del provvedimento disciplinare di cui ai Comunicati Ufficiali N. 43 del 19.11.2025 e N. 48 del 3.12.2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Paolo Gaetano CHETTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Paolo Gaetano CHETTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 488/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 617 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone ALIQUO', Denis SALVADOR, Roberto BARBINI, Diego CILEA e della società SISPORT S.P.A. SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone ALIQUO', Segretario Generale tesserato per la Sisport S.p.A. SSD all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 8.7 del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso omesso di comunicare preventivamente al Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta l'organizzazione dell'amichevole tra le squadre della categoria "Esordienti - 2° anno" delle società Sisport e Fossano Calcio disputata in data 30.11.2025 presso l'impianto sportivo della Sisport S.p.A. SSD; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso fatto disputare la gara amichevole tra le squadre della categoria "Esordienti - 2° anno" delle società Sisport e Fossano Calcio con formazioni di 11 calciatori, nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con 9 calciatori per squadra;

Denis SALVADOR, allenatore tesserato per la Sisport S.p.A. SSD all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC, per avere lo stesso fatto disputare la gara amichevole tra le squadre della categoria "Esordienti - 2° anno" delle società Sisport e Fossano Calcio con formazioni di 11 calciatori, nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con 9 calciatori per squadra;

Roberto BARBINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Sisport S.p.A. SSD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso fatto disputare la gara amichevole tra le squadre della categoria "Esordienti - 2° anno" delle società Sisport e Fossano Calcio con formazioni di 11 calciatori, nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con 9 calciatori per squadra;

Diego CILEA, dirigente tesserato per la Sisport S.p.A. SSD all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso fatto disputare la gara amichevole tra le squadre della categoria "Esordienti - 2° anno" delle società Sisport e Fossano Calcio con formazioni di 11 calciatori, nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con 9 calciatori per squadra;

SISPORT S.P.A. SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, pper gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Simone Aliquò,

Denis Salvador, Roberto Barbini e Diego Cilea, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Simone ALIQUO',
  - Sig. Denis SALVADOR,
  - Sig. Roberto BARBINI,
  - Sig. Diego CILEA,
  - Società SISPORT S.P.A. SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto RONZAN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Simone ALIQUO',
  - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Denis SALVADOR,
  - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Roberto BARBINI,
  - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Diego CILEA,
  - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società SISPORT S.P.A. SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 489/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Olivier Marc CENTNER, Marco MARGIOTTA, Gideon Bradley DAVIS e della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918, avente ad oggetto la seguente condotta:

Olivier Marc CENTNER, in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., dal 29/10/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente il 16/12/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., A) dal Sig. Gideon Davis, Legale Rappresentante della Baltasar Holdings LLC, sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Baltasar Holding LLC, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 23,21% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1); B) dal Sig. Marco Margiotta, Legale Rappresentate della Dogecoin Ventures Inc., sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Dogecoin Ventures Inc., con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 41,12% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1); nonché in qualità di Legale Rappresentate della Two Shores Capital Corp, acquirente, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, del 15,00% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine di 15 giorni (scadente il 16/12/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Two Shores Capital Corp, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 15,00% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1);

Marco MARGIOTTA, in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., dal 29/10/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente il

16/12/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., A) dal Sig. Gideon Davis, Legale Rappresentante della Baltasar Holdings LLC, sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Baltasar Holding LLC, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 23,21% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1); B) dal Sig. Olivier Marc Centner, Legale Rappresentate della Two Shores Capital Corp, sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Two Shores Capital Corp, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 15,00% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1); nonché in qualità di Legale Rappresentate della Dogecoin Ventures Inc., acquirente, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, del 41,12% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine di 15 giorni (scadente il 16/12/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Dogecoin Ventures Inc., con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 41,12% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1);

Gideon Bradley DAVIS, in qualità di Legale Rappresentate della Baltasar Holdings LLC, acquirente, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, del 23,21% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine di 15 giorni (scadente il 16/12/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Baltasar Holdings LLC, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 23,21% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1);

U.S. TRIESTINA CALCIO 1918, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Olivier Marc CENTNER,
  - Sig. Marco MARGIOTTA,
  - Sig. Gideon Bradley DAVIS,
  - Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Olivier Marc Centner;
  
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Olivier Marc CENTNER,
  - 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco MARGIOTTA,
  - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gideon Bradley DAVIS,
  - € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 490/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 472 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Jonathan David RIVERA MORENO avente ad oggetto la seguente condotta:

Jonathan David RIVERA MORENO, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Faraone ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 31.10.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Faraone, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Jonathan David RIVERA MORENO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Jonathan David RIVERA MORENO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 491/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 584 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Maximiliano Javier FALIERES, Stefano VALVANO, Vincenzo FERRERI e della società U.S.D. PIANEZZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maximiliano Javier FALIERES, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. all'epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Pianezza, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, da giugno ad ottobre 2025, avvalendosi della collaborazione della Sig.ra M.F., sottoposto i calciatori della squadra Under 14 della società U.S.D. Pianezza a lui affidata ad un'attività di mental coaching, mediante la creazione di una chat WhatsApp ove si affrontavano anche temi estranei all'attività sportiva, in assenza di autorizzazione da parte della predetta società e degli esercenti la potestà genitoriale sui predetti calciatori minorenni;

Stefano VALVANO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Pianezza, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in qualità di dirigente della società U.S.D. Pianezza, da giugno ad ottobre 2025, omesso di informare il presidente della società di appartenenza, così di fatto consentendo il compimento della condotta di seguito indicata della quale era venuto a conoscenza, che l'allenatore Sig. Maximiliano Falieres, nel periodo suindicato, avvalendosi della collaborazione della Sig.ra M.F., sottoponesse i calciatori della squadra Under 14 della medesima società, a lui affidata, ad un'attività di mental coaching, mediante la creazione di una chat WhatsApp ove si affrontavano anche temi estranei all'attività sportiva, in assenza di autorizzazione da parte della predetta società e degli esercenti la potestà genitoriale sui predetti calciatori minorenni;

Vincenzo FERRERI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Pianezza, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in qualità di dirigente della società U.S.D. Pianezza, da giugno ad ottobre 2025, omesso di informare il presidente della società di appartenenza, così di fatto consentendo il compimento della condotta di seguito indicata della quale era venuto a conoscenza, che l'allenatore sig. Maximiliano Falieres, nel periodo suindicato, avvalendosi della collaborazione della Sig.ra M.F., sottoponesse i calciatori della squadra Under 14 della medesima società, a lui affidata, ad un'attività di mental coaching, mediante la creazione di una chat WhatsApp ove si affrontavano anche temi estranei all'attività sportiva, in assenza di autorizzazione da parte della predetta società e degli esercenti la potestà genitoriale sui predetti calciatori minorenni;

U.S.D. PIANEZZA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Maximiliano Javier Falieres, Stefano Valvano e Vincenzo Ferreri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Maximiliano Javier FALIERES,
  - Sig. Stefano VALVANO,
  - Sig. Vincenzo FERRERI,
  - Società U.S.D. PIANEZZA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Dello Russo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Maximiliano Javier FALIERES,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Stefano VALVANO,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo FERRERI,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. PIANEZZA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 492/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 552 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo COZZELLA, e della società U.S. BITONTO CALCIO SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo COZZELLA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Bitonto Calcio SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la gara U.S. Bitonto Calcio SSD a r.l. – A.S. Bisceglie 1913 del 9.11.2025 valevole per il campionato di Eccellenza, inviato tramite il social network Instagram all'arbitro ed a uno degli assistenti che hanno diretto l'incontro messaggi offensivi;

U.S. BITONTO CALCIO SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Vincenzo Cozzella;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Vincenzo COZZELLA,
  - Società U.S. BITONTO CALCIO SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonello ORLINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo COZZELLA,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S. BITONTO CALCIO SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2026

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina